

A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT IX - CAMPANIA****UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA**

Prot. 32044/RU

Napoli, 08/05/2024

### **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

**VISTA** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT IX - CAMPANIA**

**UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA**

**VISTA** la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**VISTO** l’articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all’articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

**RILEVATO** come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l’art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, che del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, in relazione alle segnalazioni pervenute entro il secondo semestre 2023 occorre predisporre il piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31 marzo, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del D.M. n. 38/2013, come integrato e modificato dal D.M. n. 51/2021;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51, di approvazione del “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano **DA PUBBLICARE ENTRO IL 30/04/2024** sono soltanto quelle pervenute nel **II SEMESTRE 2023** relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettino i criteri di cui all’art. 2 commi 2 e 3 del D.M. n. 51/2021, ovvero di distanza ed il rapporto rivendite/abitanti;

**CONSIDERATO** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle

disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale, efficiente, adeguata ed organizzata dislocazione della rete di vendita sul territorio;

**RITENUTO** necessario contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l'offerta all'effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

**ACCERTATO** che nessuna delle segnalazioni pervenute nel **SECONDO SEMESTRE 2023** risponde ai suddetti requisiti e non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita e pertanto si è provveduto all'archiviazione delle suddette proposte;

**DATO ATTO** che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi degli artt. 9 e 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge;

Per quanto sopra visto e considerato

## **IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel **SECONDO SEMESTRE 2024**, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita e del mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del D.M. n. 51/2021, ovvero di distanza ed il rapporto rivendite/abitanti.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Carmine Laudiero  
**firmato digitalmente**